

## REGOLAMENTO (CE) N. 2120/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2729/2000 recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 72, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce, all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, il numero minimo di campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati analitici di cui all'articolo 10 di detto regolamento. A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, di Cipro, dell'Ungheria, di Malta, della Slovenia e della Slovacchia, occorre stabilire il numero di campioni da prelevare per tali paesi.

(2) L'articolo 12 stabilisce il numero di analisi da eseguire da parte del Centro comune di ricerca (CCR), comprese le analisi di campioni provenienti da Stati membri che non sono ancora attrezzati a tal fine. È opportuno prevedere un periodo transitorio per la creazione e l'organizzazione di laboratori isotopici competenti in tali Stati membri,

(3) Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2729/2000 contengono istruzioni dettagliate per il trattamento, l'analisi e la comunicazione dei risultati relativi ai campioni. È opportuno aggiornare tali istruzioni per tener conto dell'esperienza acquisita e dei progressi tecnici realizzati.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2729/2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2729/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 11, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è almeno di:

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 16.

— 20 campioni nella Repubblica ceca,

— 200 campioni in Germania,

— 50 campioni in Grecia,

— 200 campioni in Spagna,

— 400 campioni in Francia,

— 400 campioni in Italia,

— 10 campioni a Cipro,

— 4 campioni in Lussemburgo,

— 50 campioni in Ungheria,

— 4 campioni a Malta,

— 50 campioni in Austria,

— 50 campioni in Portogallo,

— 20 campioni in Slovenia,

— 15 campioni in Slovacchia,

— 4 campioni nel Regno Unito.».

2) All'articolo 12, paragrafo 1, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«Per un periodo che scade il 31 luglio 2008, in attesa che vengano predisposte attrezzature analitiche adeguate, gli Stati membri produttori di vino che non sono attrezzati per effettuare analisi isotopiche spediscono i propri campioni di vino al CCR, che ne effettua l'analisi.».

3) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

4) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

5) L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.